

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2025

Riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 da parte delle regioni a statuto ordinario. (25A02589)

(GU n.103 del 6-5-2025)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» (Legge di bilancio 2024);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che ha previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha definito le modalità con cui le regioni a statuto ordinario realizzano il contributo alla finanza pubblica di cui al citato comma 527 per l'anno 2024, nei seguenti termini:

a) in termini di indebitamento netto e fabbisogno, prevedendo che le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, con importi pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, per complessivi 305 milioni di euro nell'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine dell'esercizio 2024, tale fondo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo;

b) in termini di saldo netto da finanziare mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

Considerato che il citato art. 19 ha modificato l'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che:

a) il riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

b) in assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato;

c) le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei punti precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

d) qualora il versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 6 dicembre 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 527, quinto periodo, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 5580/C2FIN del 19 settembre 2024, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso la proposta di riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 di cui all'art. 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, approvata all'unanimità nella medesima data, con cui si confermano le medesime percentuali di riparto del contributo alla finanza pubblica decise per l'annualità 2024;

Considerata, pertanto, la necessità di emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che recepisca il riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 di cui al citato comma 527, come proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, è ripartito secondo gli importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli importi indicati in tabella 1 sono versati per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 dalle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario»), entro i termini di cui all'art. 1, comma 527, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro i termini previsti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione, a esclusione di quelle spettanti

per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2025

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1084

Allegato

Tabella 1

Riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (dati in euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 1

Riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (dati in euro)

REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto contributo RSO per gli anni 2025-2028
Abruzzo	3,16	11.060.000,00
Basilicata	2,50	8.750.000,00
Calabria	4,46	15.610.000,00
Campania	10,54	36.890.000,00
Emilia-Romagna	8,51	29.785.000,00
Lazio	11,70	40.950.000,00
Liguria	3,10	10.850.000,00
Lombardia	17,48	61.180.000,00
Marche	3,48	12.180.000,00
Molise	0,96	3.360.000,00
Piemonte	8,23	28.805.000,00
Puglia	8,15	28.525.000,00
Toscana	7,82	27.370.000,00
Umbria	1,96	6.860.000,00
Veneto	7,95	27.825.000,00
TOTALE	100,00	350.000.000,00

25A02589

